



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Prot. 117927 del 31 marzo 2017

AL DR. ALBERTO VARETTI
alberto.varetti@legalmail.it

e, per conoscenza,

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
LUCCA
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di iscrizione del direttore generale di una s.c.a.r.l.

Con nota del 14/02/2017 codesto Professionista ha richiesto formalmente il parere di questa Amministrazione circa la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese la nomina del direttore generale di una s.c.a.r.l. assistita da codesto Professionista medesimo.

Il presupposto di tale iscrizione, secondo quanto prospettato dalla S.V., sarebbe da rinvenirsi nella rilevanza verso l'esterno di tale carica (sia sulla base delle disposizioni civilistiche, sia sulla base delle specifiche previsioni dello statuto sociale), nonché nel fatto che alla carica in questione, nell'ambito della società assistita, sono associati importanti poteri in materia di sicurezza, di tutela ambientale, ecc., ugualmente rilevanti verso i terzi.

Richiama, altresì, codesto Professionista, a supporto della propria tesi, il principio di completezza ed organicità dell'informazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 580/1993.



Evidenzia codesto Professionista che l'Ufficio del registro delle imprese territorialmente competente ha rigettato l'istanza di iscrizione della carica in parola, rinviando ai principi illustrati da questa Amministrazione nel parere prot. n. 192958 del 18/09/2012 (**all. 1**).

In detto parere si è provveduto a ribadire (proprio in relazione alla questione dell'iscrizione dei direttori generali nel registro delle imprese) che principio cardine della pubblicità legale d'impresa nel registro delle imprese è il principio di tassatività delle iscrizioni recato dall'art. 2188 del codice civile.

Detto principio di tassatività - fondamentale in quanto rende prevedibile ciò che in detto registro *deve* esserci e ciò che in detto registro *non può* esserci, giustificando e fondando così l'efficacia pubblicitaria del registro stesso - trova nel principio di organicità dell'informazione, come più volte chiarito da questa Amministrazione, non un motivo di deroga, ma anzi di completamento.

Sembra possibile, a tale riguardo, oltre che rinviare a quanto esposto nel ridetto parere del 2012 (*<<Questa Amministrazione [...] ha in più occasioni espresso il convincimento che il principio di tassatività delle iscrizioni in ultimo richiamato possa cedere il passo al principio di "completezza ed organicità" della pubblicità [...], con conseguente possibilità di iscrizione di atti o fatti per i quali la stessa non è espressamente prevista, solo in quei casi in cui la mancata previsione da parte della legge di uno specifico adempimento pubblicitario rischia di determinare il mancato allineamento tra situazione risultante dal registro delle imprese e situazione - pur conforme a legge - di fatto>>*), richiamare un ulteriore documento della Scrivente (relazione di accompagnamento alla direttiva del 27/04/2015, emanata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 580/1993, in materia di versamento del capitale sociale di SPA e SRL dopo la costituzione), in cui è contenuto un esempio concreto di contemperamento dei cennati principi.

Il passaggio in parola (paragrafo 3: "Principio di tassatività delle iscrizioni e suo contemperamento con il principio di completezza ed organicità della pubblicità") recita: *<<Reputa questa Amministrazione che il principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese di cui al ripetuto art. 2188, c. 1, cod. civ. , sia il principio cardine per la tenuta del registro medesimo, e che tollerati sono in ben delimitati casi la prevalenza del principio di completezza ed organicità della pubblicità recato dall'art. 8, c. 6, della legge 580/1993.*

Tali "delimitati casi" sono, ad avviso della Scrivente, quelli in cui la legge prevede l'obbligo di iscrivere nel registro delle imprese un dato destinato per sua natura a mutare (nel caso in esame, il dato del capitale versato all'atto della costituzione della società), senza tuttavia contenere una analoga previsione circa l'obbligo di iscrivere tale dato.

Sembra evidente, infatti, che se nella fattispecie ci si attendesse rigidamente al principio di tassatività (o tipicità) delle iscrizioni sopra richiamato, dovrebbe rimanere iscritto per sempre nel registro delle imprese il dato relativo al capitale versato all'atto della



costituzione, anche se nel frattempo tale dato non avesse più alcuna corrispondenza con il capitale effettivamente versato dai soci.

Poiché non sembra possibile pensare che il legislatore abbia inteso iscrivere nel registro delle imprese un dato così significativo come il capitale versato, senza tuttavia volere che tale dato fosse aggiornato dopo la fase costitutiva, ritiene questa Amministrazione del tutto logico (ed anche inevitabile) pervenire alla conclusione che l'obbligo di iscrivere le modifiche derivi in modo "naturale" dall'obbligo di iscrivere inizialmente il dato. [...]>>.

Si reputa che l'analisi del due passaggi in ultimo richiamati evidenzi in modo esaustivo il livello di rigore con cui, secondo l'intendimento di questa Amministrazione, il principio di tassatività delle iscrizioni del registro delle imprese deve essere applicato al fine di salvaguardare l'efficacia pubblicitaria del registro stesso.

Se ne deduce che, non sussistendo, per i dati ed atti indicati da codesto Professionista (la nomina del direttore generale; l'affidamento al direttore generale medesimo della funzione di "adempiere agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati, come previsto dallo statuto della Società con piena autonomia tecnico-amministrativa e di spesa"), i presupposti sopra indicati, né alcun riferimento normativo espresso da cui sia desumibile un obbligo di loro iscrizione nel registro delle imprese, quest'ultima non poteva che essere denegata, come correttamente ha concluso l'Ufficio territorialmente competente.

Sembra appena il caso di evidenziare, d'altra parte, con riferimento alle funzioni delegate in tema di sicurezza, ambientale, ecc. che la previsione (desumibile dal verbale assembleare ora citato) di loro ulteriore delegabilità "a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati", sembra di per sé stessa idonea a dimostrare l'illogicità di una eventuale iscrizione nel registro delle imprese di tale attribuzione di funzioni al direttore generale.

A tale specifico riguardo ritiene la Scrivente opportuno, anche un'ottica di ausilio nei confronti dell'Ufficio del registro delle imprese territorialmente competente (che legge per conoscenza), rinviare ad un ulteriore proprio parere (prot. n. 51259 del 2703/2013, **all. 2**), in tema di delegati per la sicurezza e per la tutela ambientale di cui al DLGS 81/2008, le cui conclusioni devono intendersi qui richiamate.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)